

UNIONE LOMBARDA DEGLI ORDINI FORENSI
COMMISSIONE COORDINAMENTO DELLE SEGRETERIE DEGLI ORDINI

Verbale 11 luglio 2016

Oggi 11 luglio 2016 alle ore 11.15 a Milano si riunisce la Commissione Coordinamento della Segreteria degli Ordini Forensi.

Sono presenti:

ORDINE DI BERGAMO: Avv. Paolo Monari
ORDINE DI BUSTO ARSIZIO: Avv. Mauro Ferrazzi
ORDINE DI COMO: Avv. Donata Colombo
ORDINE DI CREMONA: Avv. Arabella Cantalupo
ORDINE DI LECCO: Avv. Roberto Cattaneo
ORDINE DI LODI: Avv. Massimiliano Casarola
ORDINE DI MILANO: Avv. Cinzia Preti
ORDINE DI MONZA: Avv. Michele Andrea Erba
ORDINE DI PAVIA: Avv. Silvia Farinotti
ORDINE DI SONDRIO: Avv. Giulio Carrara
ORDINE DI VARESE: Avv. Marco Natola

Durante la riunione si sono affrontati i seguenti temi:

- **Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13**

L'Avv. Preti ricorda la delibera che il Consiglio dell'Ordine ha assunto nella seduta del 4 febbraio 2016 che stabilisce che il tirocinio art. 73 D.L. 69/13 presso gli uffici giudiziari viene riconosciuto per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense solo se viene svolto per tutti i 18 mesi.

In particolare Milano ha previsto che:

- 1) Se lo stage ex art. 73 viene svolto senza l'iscrizione al Registro dei praticanti, lo stagista – terminato lo stage con esito positivo – può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al Registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.
- 2) Se lo stagista si iscrive – in data anteriore agli ultimi 6 mesi dello stage – al registro dei praticanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno Studio per gli ultimi 6 mesi (con adeguata documentazione e con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine).

Detta soluzione è possibile solo se lo stage ex art. 73 viene svolto part-time (20 ore) negli ultimi 6 mesi.

In ogni caso lo stage presso il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 affinché possa essere valutato per il periodo di un anno dovrà essere concluso con l'attestazione di esito positivo rilasciato dall'Ufficio Giudiziario.

Inoltre il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine dello stage con il rilascio dell'attestazione di esito positivo.

L'Ordine di Monza non prevede la possibilità di svolgere contemporaneamente la pratica ed il tirocinio ex art. 73.

- **Tirocinio ex art. 44 L. 247/12 e D.M. 58/2016**

L'Avv. Preti fa presente di aver predisposto una bozza di convenzione che sarà inviata a tutti i Segretari degli Ordini.

- **Compiuta pratica**

Il Consiglio dell'Ordine presso il quale è compiuto il maggior periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato a condizione che il praticante abbia svolto correttamente la pratica.

- **Corsi di formazione obbligatori per i praticanti**

Tutti i Segretari degli Ordini concordano che se i corsi di formazione obbligatori ex art. 43 L. 247/12 non vengono fatti dai praticanti non verrà rilasciato il certificato di compiuta pratica

- **Incompatibilità art. 17 comma 4 e art. 41 comma 4 L. 247/12**

L'Avv. Preti riferisce che i praticanti in via generale non possono avere un lavoro subordinato e ottenere il patrocinio sostitutivo. L'eccezione riguarda solo il praticante semplice che può svolgere il tirocinio contestualmente al lavoro subordinato purché le modalità e gli orari del lavoro siano idonei a svolgere il tirocinio in modo effettivo, regolare e assiduo (frequentazione dello studio non inferiore 20 ore settimanali oltre all'assistenza alle udienze).

In particolare si osserva che non può essere considerata effettiva e regolare una pratica che viene assolta sfruttando ore di permesso o ferie, etc.

- **Scadenza patrocinio sostitutivo**

Si ricorda che l'art. 41 L. 247/12 prevede che l'abilitazione sostitutiva decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro ed essa può durare al massimo cinque anni.

L'Avv. Preti legge il parere 10 dicembre 2014 n. 111 del Consiglio Nazionale Forense:

"Il COA di Avezzano chiede di sapere se un laureato in giurisprudenza, già iscritto per 9 anni (dall'11.04.2005 al 09.07.2014) al registro dei praticanti e cancellato a domanda in quest'ultima data, possa essere nuovamente iscritto e se, dopo un anno, possa ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

La risposta è nei seguenti termini:

Il praticante non abilitato cancellato a domanda dal registro ha diritto di esservi nuovamente iscritto se in possesso dei requisiti di legge.

Il praticante reinscritto non può tuttavia ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo se è comunque decorso, dalla prima iscrizione, il periodo massimo di durata legale di detta abilitazione. Detto periodo, anche se l'abilitazione non è stata a suo tempo richiesta dall'interessato, deve computarsi a partire dal primo giorno del secondo anno della originaria iscrizione al registro dei praticanti".

Ovviamente oggi con la nuova disciplina deve leggersi "a partire dal primo giorno del secondo semestre dell'originaria iscrizione ...".

Ai sensi dell'art. 17 L. 247/12 comma 10 lett. b) *"La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata: b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ".*

Pertanto la cancellazione viene disposta decorsi 5 anni e 6 mesi dalla prima iscrizione.

Viene ricordato che, qualora alla scadenza dell'abilitazione non sia intervenuta l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, la Cassa Previdenza provvede alla cancellazione d'ufficio a decorrere da tale data, venendo meno il requisito fondamentale per il mantenimento dell'iscrizione.

- **Iscrizione come stabilito**

L'Avv. Preti ricorda che Milano per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli avvocati come stabilito richiede il certificato di iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine come esercente, certificato che viene richiesto ogni anno.

Inoltre l'Ordine di Milano richiede sempre il certificato del casellario giudiziale.

- **Iscrizione come integrato**

Decorsi tre anni lo stabilito può chiedere l'iscrizione come integrato, a tal fine Milano chiede che venga depositata documentazione a dimostrazione dell'attività svolta attraverso atti nei quali deve comparire il nome dello stabilito, lettere, fatture ai clienti, verbali d'udienza, etc.

L'Avv. Preti riferisce che avendo il Consiglio 3 mesi di tempo per deliberare, tale periodo viene utilizzato per effettuare le necessarie verifiche e controlli sulla documentazione depositata. Se si ritiene che gli atti depositati risultano carenti e non sufficienti per l'iscrizione, viene chiesto all'interessato di integrare con altra documentazione e se anche questa non è ritenuta soddisfacente si procede alla convocazione avanti al Consiglio, convocazione che viene inviata entro i successivi 3 mesi dal deposito dell'integrazione documentale.

Tutti i Segretari concordano nell'esigenza di sollecitare gli Uffici Giudiziari e i Magistrati affinché effettuino maggiori verifiche sulla presenza nel fascicolo della dichiarazione d'intesa per

quell'affare ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs. 96/2001 e ciò per contenere ed evitare la nullità degli atti. Vedi parere CNF 24 settembre 2014 n. 68.

Si chiede all'Avv. Erba Segretario dell'Ordine di Monza di preparare una bozza da inviare a tutti gli Uffici Giudiziari di verificare che ci sia sempre la dichiarazione d'intesa all'atto dell'iscrizione a ruolo.

- **Accertamento esercizio professionale (D.M. 47/2016)**

Decorsi 3 anni dal 22/04/2016 gli Ordini saranno tenuti a verificare la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente ai sensi dell'art. 2 del Decreto 25 febbraio 2016, n. 47.

In particolare gli Ordini dovranno verificare ed accertare che l'avvocato sia iscritto nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale che di regola deve coincidere con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente.

- **Accertamenti e controlli ai praticanti iscritti al registro dei praticanti**

L'Avv. Preti riferisce che durante la pratica dei 18 mesi il praticante iscritto a Milano deve sostenere due colloqui di accertamento pratica, il primo colloquio dopo 6 mesi di pratica, indipendentemente se l'interessato chiederà o meno il patrocinio sostitutivo, ed il secondo colloquio al termine dei 18 mesi di pratica per il rilascio del certificato di compiuta pratica dove dovrà anche depositare una relazione scritta.

- **Forse dell'Ordine**

L'Avv. Preti infine precisa che l'Ordine di Milano rigetta le iscrizioni al registro dei praticanti di appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine (Polizia Locale – Carabinieri – Guardia di Finanza, etc.) sulle basi dei pareri del C.N.F. n. 87/2013, n. 120/2013 e n. 20/2013

Si prevede di fissare la prossima riunione per fine ottobre.